



*Il Presidente della Regione*

## ATTO DI PROMULGAZIONE N. 42

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 19/4 del 26.11.2019

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

### LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2019 N. 42

**Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto**

**E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.**

  
Il Presidente  
Dott. Marco Marsilio



*Il Presidente della Regione*

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo intende garantire un sostegno economico in favore delle famiglie che assistono un proprio familiare affetto da gravi patologie cliniche, quali malattie oncologiche, in attesa di trapianto o sottoposto a trapianto, cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e che necessita di trattamenti clinici e continui in strutture autorizzate.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), istituisce un apposito fondo a cui possono accedere le famiglie che presentano all'interno del proprio nucleo familiare un componente che si trova nella condizione di cui al comma 1.

Art. 2  
(Descrizione degli interventi)

1. Le famiglie residenti nei Comuni della Regione, che hanno quale componente un malato oncologico o un soggetto in attesa di trapianto o sottoposto a trapianto, cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, e che necessita di trattamento radioterapico, chemioterapico e di ogni altra prestazione terapeutica finalizzata alla cura delle suddette patologie, possono accedere ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1, secondo le modalità definite dal Regolamento di cui all'articolo 4.
2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, per i malati oncologici o in attesa di trapianto o sottoposti a trapianto, presso i luoghi ove insistono le strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura. Il rimborso è riconosciuto:
  - a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza;
  - b) fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi;
  - c) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.
3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da un familiare accompagnatore, la cui presenza è certificata come necessaria dalla struttura competente dell'azienda sanitaria locale. Il rimborso è riconosciuto:



*Il Presidente della Regione*

- a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico;
- b) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.

Art. 3

(Modalità di realizzazione)

1. Le famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità dettate dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentano alla Regione domanda di rimborso.
2. Hanno priorità di accesso al fondo di cui all'articolo 1 le richieste avanzate da soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
  - 1) non hanno alcun reddito;
  - 2) hanno perso il proprio posto di lavoro;
  - 3) hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.
3. Le richieste di contributo devono essere attinenti al rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie regionali accreditate.
4. Le richieste di contributo possono riferirsi anche a spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie accreditate di altre regioni, qualora si renda necessario per elevata complessità di intervento sanitario o per particolare casistica, certificate da specialisti delle strutture sanitarie pubbliche regionali, o qualora sia documentato dalle direzioni sanitarie aziendali che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori, sulla base di evidenze scientifiche, alle necessità di cura che assumono carattere salvavita.
5. I benefici economici sono concessi fino ad esaurimento della somma disponibile, la cui entità è determinata con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione una proposta di regolamento che stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di accesso ai contributi di cui all'articolo 2.
2. Il Regolamento predisposto dal Servizio della Giunta Regionale competente in materia di Politiche Sociali (di seguito Servizio competente), oltre a soddisfare i criteri di cui all'articolo 3, contiene i seguenti elementi essenziali:
  - a. le istanze devono pervenire entro e non oltre il termine fissato dal Servizio competente;





*Il Presidente della Regione*

**Art. 6**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



*Il Presidente della Regione*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'AQUILA, 10 DIC, 2019

Il Presidente  
Dott. Marco Marsilio

L'Estenditrice

Dott.ssa Neva Allibardi

*f.to elettronicamente*

La Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Neva Allibardi

*f.to elettronicamente*

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPG 023/49 del 6 aprile 2022

DIPARTIMENTO: DPG Lavoro-Sociale

SERVIZIO: Tutela sociale – Famiglia

UFFICIO: Famiglia e pari opportunità

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Tobia Monaco***f.to digitalmente*

Oggetto: L.R. 10 dicembre 2019, n.42 “Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto” e relativo Regolamento di attuazione - Avviso “Contributi alle famiglie con membro affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto ai sensi della L.R. 10 dicembre 2019, n.42 per spese sostenute nell'anno 2021”. Approvazione.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA

la L.R. 10 dicembre 2019, n.42 “Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto” pubblicata sul B.U.R.A del 23.12.2019, n.167 speciale;

VISTO

il D.P.G.R. 11 agosto 2020, n.3/Reg. “Regolamento di attuazione della legge regionale 10 dicembre 2019, n.42” pubblicato sul B.U.R.A del 12.8.2020, n. 121 speciale;

VISTA

la D.G.R. 3 febbraio 2021, n. 41 ad oggetto “Approvazione del Disciplinare per l'attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) e contestuale abrogazione del “Regolamento per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - attuazione del Regolamento UE 2016/679” approvato con D.G.R. n. 337 del 24 maggio 2018.”;

**PRESO ATTO** che, l'indicata D.G.R. 18 maggio 2021, n. 296 approva, quale parte integrante e sostanziale, l'all.to B “Modello di domanda per il rimborso delle spese” nel rispetto della disciplina in materia di privacy ed incarica il Dirigente del Servizio “Tutela Sociale - Famiglia” del Dipartimento Lavoro-Sociale di procedere all'adozione di ogni conseguenziale provvedimento attuativo finalizzato all'assegnazione ed erogazione di quanto previsto in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto come da L.R. 42/2019;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere all'approvazione di un avviso pubblico per l'accoglimento, tramite piattaforma telematica regionale, delle richieste di contributo relative alle spese sostenute nell'anno 2021 e rimborsabili ai sensi della citata L.R. 42/2019;

**CONSIDERATO** che:

- l'indicato modello di domanda approvato con D.G.R. n. 296 del 18 maggio 2021, allegato al presente atto con la medesima lettera B, contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui il Servizio si riserva di effettuare controlli a campione ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni nonché, ove emergessero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, di procedere a termini di legge;
- tra gli obblighi normativi connessi alla presente determinazione vi è l'adempimento, da ultimo rafforzato dal D.Lgs n.147/2017, afferente al popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell'assistenza), di competenza del Servizio Programmazione sociale DPG022;

**RICHIAMATE:**

- la norma finanziaria della L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 che, al comma 3, prevede, per gli anni successivi al 2019, la determinazione annuale con legge di bilancio dell'importo da porre a copertura degli oneri dalla stessa derivanti mediante stanziamento del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione Abruzzo;
- la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 2 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022).
- la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 3, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo;
- la D.G.R. n. 53 del 7 febbraio 2022 che, approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ed il Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, assegna al Centro di Responsabilità DPG023 le risorse finanziarie stanziata per € 100.000,00 nel capitolo 71400 denominato "Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto" PdC 1.04.02.05.000 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. **di approvare** l'Avviso pubblico, allegato con la lettera A alla presente per costituire parte integrante e sostanziale, intitolato *Contributi alle famiglie con membro affetto da grave*

*patologia oncologica, in attesa o sottoposto a trapianto, ai sensi della L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 per spese sostenute nell'anno 2021;*

2. **di prendere atto** che le istanze verranno prodotte utilizzando il "Modello di domanda per il rimborso delle spese" approvato con D.G.R. n. 296 del 18 maggio 2021, allegato alla presente sotto la lettera B, secondo la procedura dello Sportello telematico già testata, per l'accoglimento delle domande che saranno presentate dai beneficiari individuati dalla predetta L.R. n.42/2019 al fine di contribuire a spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nell'anno 2021;
3. **di stabilire** il termine di presentazione delle istanze di contributo in almeno 60 giorni, salvo proroga, decorrenti dalla data di pubblicazione nella piattaforma telematica regionale dell'allegato Avviso;
4. **di dare atto** che la spesa prevista per il presente avviso trova piena copertura al capitolo 71400 - denominato "Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto" del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 -PdC 1.04.02.05.000 - dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione Abruzzo;
5. **di procedere**, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del presente atto e del relativo Allegato A "Avviso" unitamente al "Modello di domanda per il rimborso delle spese" approvato con la D.G.R. n. 296 del 18 maggio 2021, nella sezione "Amministrazione aperta - Trasparenza" del portale regionale nel rispetto della normativa sulla privacy;
6. **di trasmettere** il presente atto, per le competenze inerenti al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell'assistenza) al Servizio Programmazione sociale DPG022 e, per conoscenza, all'Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale.



DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE  
Servizio Tutela sociale – Famiglia

**AVVISO PUBBLICO**

**Contributi alle famiglie con membro affetto da grave patologia oncologica, in attesa o sottoposto a trapianto, ai sensi della L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 per spese sostenute nell'anno 2021**

I residenti nella Regione Abruzzo possono presentare domanda secondo il presente avviso per ottenere il contributo alle spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio, ulteriori rispetto alle spese sanitarie già coperte anche attraverso il sistema della mobilità passiva, ai sensi della L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 11 agosto 2020, n.3/Reg. come modificato con DGR n. 296 del 18.5.2021.

Il fondo regionale posto a copertura del presente avviso è pari ad € 100.000,00 e la relativa spesa è autorizzata entro tale limite.

**Art. 1 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI**

Destinatari degli interventi economici previsti dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 *“Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”* sono le persone residenti nella Regione Abruzzo, affette da gravi patologie di natura oncologica, in attesa di trapianto o già sottoposte a trapianto.

Nel nucleo familiare, anche unipersonale, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) un componente, cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*), è affetto da gravi patologie oncologiche e necessita di trattamenti radioterapici, chemioterapici o altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle suddette patologie;
- b) un componente, cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*), è in attesa di trapianto o è stato sottoposto a trapianto e necessita di trattamenti clinici continui.

**Art. 2 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI ECONOMICI E RIMBORSI**

1. Le seguenti **spese, sostenute nell'anno solare 2021 in relazione a terapie o prestazioni cliniche fornite da strutture sanitarie regionali o di altre regioni**, anche accreditate al SSN, sono rimborsabili come segue:
  - a) Spese di viaggio, vitto e alloggio dei soggetti che devono sottoporsi a trattamenti clinici

continui, radioterapici, chemioterapici o ad altre prestazioni terapeutiche presso i luoghi dove insistono strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura:

- le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del soggetto interessato dalla patologia a quello di cura possono essere riconosciute nella misura massima del 100 per cento se sostenute per viaggiare con i comuni mezzi di trasporto pubblico (tram, bus, treno o aereo) o con autoambulanza, laddove già non coperte con altre risorse pubbliche o comunque soggette a rimborso. Le spese di viaggio con i mezzi di trasporto pubblico o con ambulanza debbono essere adeguatamente documentate e devono essere sostenute in concomitanza con le prestazioni sanitarie. Il rimborso del taxi è previsto solo se utilizzato al di fuori del comune di residenza e all'interno del comune dove viene erogata la prestazione, con il massimo di due viaggi al giorno per raggiungere la struttura che eroga la prestazione clinica;
  - le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del soggetto interessato dalla patologia a quello di cura possono essere riconosciute nella misura massima del 50 per cento se sostenute per viaggiare con mezzi propri, di famiglia o di terzi; la spesa per carburante è calcolata secondo le tabelle ACI, prendendo a base la somma dei chilometri percorsi dal domicilio del paziente alla struttura sanitaria in cui sono effettuati i trattamenti clinici e percorso inverso, moltiplicata per un quinto del costo della benzina, prendendo a base il costo medio del carburante nel periodo riconducibile alla spesa;
  - le spese di mantenimento nel luogo di cura del soggetto interessato dalla patologia per il periodo previsto per i trattamenti clinici, che sono dovutamente documentate e non coincidenti con situazioni di ricovero, possono essere riconosciute fino alla misura massima dell'80 per cento;
- b) spese di viaggio, di vitto e alloggio sostenute da un solo accompagnatore (familiare o terza persona) che può anche non appartenere allo stesso nucleo anagrafico del destinatario degli interventi:**
- le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico possono essere riconosciute fino alla misura massima del 100 per cento, laddove documentate e non già coperte con altre risorse pubbliche o comunque soggette a rimborso;
  - le spese di mantenimento dell'accompagnatore nel luogo di cura del paziente, limitatamente al periodo necessario per le prestazioni sanitarie, dovutamente documentate, possono essere riconosciute fino alla misura massima dell'80 per cento e, comunque, per una sola persona.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera b), è subordinato a certificazione di uno specialista, appartenente ad una struttura sanitaria pubblica regionale, dalla quale si evidenzia la necessità di un accompagnatore per il paziente.
3. Il rimborso delle spese sostenute per prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il SSN ubicate fuori dalla regione Abruzzo è subordinato ad uno specifico certificato rilasciato dallo specialista della patologia delle strutture sanitarie pubbliche regionali, in cui è attestato che la struttura sanitaria fuori regione è individuata per l'elevata complessità dell'intervento sanitario o per la particolare casistica, oppure da documento reso dalle direzioni sanitarie aziendali regionali attestante che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori alle necessità di cura le quali assumono carattere salvavita. Le prestazioni fruite in regime istituzionale devono essere certificate dalla struttura erogante.

### Art. 3 - IMPORTI MASSIMI RIMBORABILI E PRIORITA' DI ACCESSO

1. Il limite massimo di contributo riconoscibile ad ogni nucleo familiare è fissato in euro 2.000,00, ovvero in euro 3.000,00 in caso di spese sostenute da paziente e accompagnatore.
2. Hanno priorità di accesso ai rimborsi previsti dalla L.R. n.42/2019 le famiglie che non hanno alcun reddito e quelle il cui componente affetto da gravi patologie cliniche di carattere oncologico o in attesa di trapianto o già sottoposto a trapianto presenti una delle seguenti condizioni personali:
  - a) non ha alcun reddito;
  - b) ha perso il proprio posto di lavoro;
  - c) ha terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed ha fatto ricorso al periodo di aspettativa non retribuito.

### Art. 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo sulle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nell'anno 2021 e connesse esclusivamente alle situazioni indicate (persona con gravi patologie di natura oncologica, in attesa di trapianto o già stato sottoposto a trapianto con riconoscimento della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, co.3 della L. 104/92) possono essere presentate direttamente ed esclusivamente tramite piattaforma digitale raggiungibile al link: **<https://sportello.regione.abruzzo.it>**  
L'accesso alla piattaforma richiede l'identità digitale SPID, che può essere richiesta al seguente indirizzo: [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it).
2. La richiesta di rimborso delle spese sostenute può essere avanzata dai familiari anche in caso di sopravvenuto decesso del congiunto sottoposto a cura, purché accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione; in caso di morte dell'avente diritto al rimborso sopraggiunta successivamente alla presentazione dell'istanza, i familiari, ai fini della liquidazione del beneficio riconosciuto, ne danno comunicazione al Servizio Tutela sociale – Famiglia tramite PEC, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione oppure una dichiarazione di atto notorio a firma di tutti gli eredi.
3. Le domande di contributo devono essere trasmesse dalla data di pubblicazione del presente Avviso al 20 giugno 2022, allegando la documentazione indicata al successivo art. 5.

### Art. 5 - DOCUMENTAZIONE

1. L'istanza di richiesta di rimborso deve fare riferimento alla seguente documentazione da allegare:
  - a) certificato di accertamento dell'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, rilasciato al paziente da una commissione medica della ASL;
  - b) certificazione rilasciata dalla ASL territoriale attestante la patologia oncologica riconosciuta, la patologia che comporta la necessità di trapianto o il trapianto avvenuto;
  - c) certificazione dello specialista della patologia delle strutture sanitarie pubbliche regionali, da cui si evinca che la struttura sanitaria fuori regione è stata individuata per l'elevata complessità dell'intervento sanitario o per la particolare casistica, oppure documento reso dalle direzioni sanitarie aziendali regionali che attesti che i tempi di attesa regionali, in base alle relative liste, sono superiori alle necessità di cura le quali assumono carattere salvavita (art. 3, comma

- 4, l.r. 42/2019);
- d) documento di identità' in corso di validità dell'istante e del paziente, qualora persone diverse, e dell'eventuale accompagnatore;
  - e) attestazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del paziente in corso di validità; non è ammesso l'ISEE sociosanitario;
  - f) certificazione da parte della struttura competente dell'azienda sanitaria locale della necessità di un accompagnatore (solo per le richieste di rimborso spese di accompagnatori);
  - g) certificati attestanti le date di effettuazione delle terapie o dei controlli (successivi alla diagnosi effettuata) rilasciati dalla struttura erogante;
  - h) il codice IBAN di un conto corrente bancario o postale almeno cointestato al paziente;
  - i) giustificativi delle spese sostenute, ovvero la seguente documentazione:
    - biglietti aerei, del treno, del bus o ricevute del taxi con indicazione del percorso e della concomitanza con il trattamento clinico o con la visita di controllo;
    - ricevute autostradali o telepass, con indicazione del percorso e della concomitanza con il trattamento clinico o con la visita di controllo;
    - ricevute con nominativo e fatture del ristorante (del paziente, del paziente e dell'accompagnatore o del solo accompagnatore in caso di *day hospital* del paziente), rilasciate in concomitanza con la prestazione o con la visita di controllo;
    - fatture di alberghi, pensioni o B&B o ricevute di affitto appartamento rilasciate in concomitanza con la prestazione o con la visita di controllo;
  - l) elenco dei documenti presentati.
2. Si precisa che non è applicabile alla procedura di cui al successivo art. 6 l'istituto del soccorso istruttorio.

#### Art. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. La procedura di ammissione ai contributi richiesti a valere sulla L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 fa capo al Dipartimento Lavoro – Sociale DPG - Servizio Tutela Sociale – Famiglia DPG023 che, decorso il termine per la presentazione delle domande, effettua i seguenti adempimenti avvalendosi dell'assistenza tecnica dedicata:
- a) prende in carico le istanze pervenute e ne redige un elenco; lo sportello telematico provvede ad attribuire a ciascuna domanda un numero progressivo in base alla data ed all'ora di ricezione ed il relativo numero di protocollo;
  - b) esamina le istanze pervenute rispettandone l'ordine di ricezione indicato dal numero progressivo attribuito;
  - c) verifica la sussistenza dei requisiti previsti per i destinatari degli interventi economici ed esamina la documentazione di spesa allegata alle sole istanze relative ai destinatari degli interventi in possesso dei requisiti;
  - d) per ogni istanza, prende atto del rimborso richiesto e, a seguito di valutazione di ogni singolo documento allegato, quantifica il rimborso ammissibile indicando per ogni documento non passibile di rimborso la motivazione di non ammissibilità.
2. Conclusa l'istruttoria di tutte le istanze positivamente valutate, l'indicato Servizio redige:
- la graduatoria dei soggetti le cui spese sono risultate ammissibili al rimborso, collocandoli in ordine crescente in base al valore dell'attestazione ISEE (dal valore più basso a seguire) e, in caso di pari valore ISEE, facendo precedere in graduatoria il soggetto che:
    - a) non ha alcun reddito;
    - b) ha perso il proprio posto di lavoro;

c) ha terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal CCNL ed ha fatto ricorso al periodo di aspettativa non retribuito.

- l'elenco delle istanze non ammesse a rimborso indicando per ognuna il motivo di esclusione e trasmette l'elenco delle istanze da liquidare completo di tutti i dati necessari, unitamente alla determinazione di approvazione dei predetti atti (elenco istanze pervenute, graduatoria, elenco delle istanze non ammesse ed elenco istanze da liquidare), al Servizio Bilancio – Ragioneria DPB014, entro 60 giorni dal termine utile per la presentazione delle istanze. Detto servizio provvede all'emissione del mandato di pagamento per l'erogazione del rimborso, in un'unica soluzione, sul conto corrente indicato in sede di istanza.

3. Il Servizio Tutela Sociale – Famiglia provvede, inoltre, a richiedere la pubblicazione degli esiti istruttori, nel rispetto della normativa in materia di privacy, nella sezione Famiglia dell'Osservatorio Sociale Regionale, consultabile sul sito della Regione Abruzzo seguendo il percorso Aree tematiche - sociale – OSR – sezione Famiglia o direttamente dal link <http://www.abruzzosociale.it/site/main/post/285> ed al Servizio Programmazione sociale per il popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell'assistenza).

#### Art. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Per le finalità e gli adempimenti procedurali e procedimentali di cui alla presente legge, compresi il regolamento attuativo e gli atti complementari facenti loro parte integrante e sostanziale, si applica il Disciplinare della Regione Abruzzo in materia di protezione dei dati personali approvato con DGR n. 41 del 3 febbraio 2021, oltre che la normativa nazionale ed europea in materia ad oggi vigente, le cui indicazioni riepilogative sono riportate nell'allegato modello di domanda.

L'invio della domanda e della documentazione per l'ammissione al contributo presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso pubblico.

#### **Informazioni**

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso pubblico, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale ed alla specifica normativa regionale (L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 11 agosto 2020, n.3/Reg. come modificato con DGR n. 296 del 18.5.2021).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Tobia Monaco, Dirigente del Servizio Tutela sociale – Famiglia

Chiarimenti in merito all'avviso possono essere richiesti via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica indicando nell'oggetto AVVISO L.R. 42/2019 - SPESE 2021:

[m.esposito@regione.abruzzo.it](mailto:m.esposito@regione.abruzzo.it)

[federico.cifani@regione.abruzzo.it](mailto:federico.cifani@regione.abruzzo.it)

[mirca.dipietro@regione.abruzzo.it](mailto:mirca.dipietro@regione.abruzzo.it)

o ai seguenti numeri telefonici:

085/7672745 Dott.ssa Neva Allibardi

085/7672327 Dott.ssa Elda Vercesi

Il presente Avviso, comprensivo della documentazione allegata, è reperibile sul sito internet della Regione Abruzzo, all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it> e sul portale [www.abruzzosociale.it](http://www.abruzzosociale.it)

**Allegato:** Modello di domanda approvato con D.G.R. 296 del 18.5.2021.

--

**Modulo di domanda**

**Spett.le**  
**REGIONE ABRUZZO**  
**DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE**  
**DPG023 - Servizio Tutela Sociale – Famiglia**

**Oggetto: Richiesta di rimborso delle spese sostenute nell'anno \_\_\_\_\_ per essere sottoposto a terapie oncologiche o connesse a trapianto di organi ai sensi del Reg. del L. R. 10.12.2019, n. 42 e ss.mm.ii.**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
 il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
 cap. \_\_\_\_\_,

cod. fisc.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tel/cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

***(oppure, in caso di istanza presentata da familiare/amministratore di sostegno/tutore)***

in qualità di \_\_\_\_\_, per conto di (nome e cognome) \_\_\_\_\_,  
 nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_,  
 tel/cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**Chiede**

i benefici previsti dalla L. R. n. 42/2019 e relativo regolamento di attuazione in ordine al rimborso delle spese sostenute nell'anno \_\_\_\_\_ per il periodo dal GG/MM/AA al GG/MM/AA per essere stato sottoposto/a a trattamenti clinici in quanto affetto/a da patologie oncologiche o connesse a trapianto di organi.

Per tale finalità, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

**il diretto interessato dichiara:**

ai fini dell'assegnazione della priorità di accesso al fondo di cui all'art. 1 della LR 42/2019 di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- Di non aver alcun reddito;
- Di aver perso il posto di lavoro in data e di essere tuttora in stato di inoccupazione senza godere di alcun ammortizzatore sociale;
- di aver terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal CCNL in data e di trovarsi in aspettativa non retribuita;

- che l'ISEE del nucleo familiare in corso di validità alla data della domanda è di: €. \_\_\_\_\_,

**(oppure, in caso di istanza presentata da familiare/amministratore di sostegno/tutore)**

che (nome e cognome) \_\_\_\_\_, per cui è presentata la seguente istanza ai fini dell'assegnazione della priorità di accesso al fondo di cui all'art. 1 della LR 42/2019 si trova in una delle seguenti condizioni:

- Di non aver alcun reddito;
- Di aver perso il posto di lavoro in data e di essere tuttora in stato di inoccupazione senza godere di alcun ammortizzatore sociale;
- di aver terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal CCNL in data e di trovarsi in aspettativa non retribuita;
- che l'ISEE del nucleo familiare in corso di validità alla data della domanda è di: €. \_\_\_\_\_

**Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R., 28-12-2000, n. 445, inoltre,**

**il richiedente dichiara**

che le spese per cui si avanza richiesta di rimborso non sono state già oggetto di qualsivoglia rimborso, neanche parzialmente, da Soggetti Pubblici o Assicurazioni, e fanno riferimento esclusivamente alle tipologie di spesa riconosciute dalla L.R. 42/2019 e dal relativo regolamento di attuazione vigente, relative al periodo previsto dal presente avviso di cui se ne dichiara la totale presa visione ed accettazione, come di seguito riportato:

**a. riepilogo delle spese effettuate dal beneficiario interessato**

Nome e cognome	Importo spese di viaggio con mezzi pubblici	Importo spese di viaggio con mezzo proprio	Importo spese di mantenimento nel periodo cure (vitto e alloggio)	Periodo di riferimento (indicare i mesi di riferimento)	Totale importo spese effettuate
				TOTALE	

Dichiara inoltre di essere stato accompagnato negli spostamenti connessi alle prestazioni sanitarie in oggetto dalla/e persona/e indicata/e nella tabella seguente, per cui si chiede il rimborso delle spese sostenute sotto riportate:

**b. riepilogo delle spese effettuate dall'accompagnatore del beneficiario**



ALLEGATO B a DGR \_\_\_\_\_

2. Copia del certificato di accertamento dell'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 rilasciato al paziente dalla commissione medica;
3. Copia del certificato attestante la patologia oncologica riconosciuta, la patologia che comporta la necessità di trapianto o il trapianto avvenuto;
4. \*certificato redatto dallo specialista della patologia delle strutture sanitarie pubbliche regionali in cui si attesta che la struttura sanitaria fuori regione è stata individuata per l'elevata complessità dell'intervento sanitario o per la particolare casistica oppure documento reso dalle direzioni sanitarie aziendali regionali che attesta che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori alle necessità di cura le quali assumono carattere salvavita (art. 4 comma 4 L.R. 42/2019);
5. Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
6. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità
7. Certificati o documentazione attestanti le date di effettuazione delle terapie e/o dei controlli (successivi alla diagnosi effettuata) rilasciati dalla struttura erogante;
8. \*Documenti giustificativi delle spese sostenute (ad esempio):
  - biglietti aerei, del treno, del bus e/o ricevute del taxi con indicazione del percorso ed in data concomitante con il trattamento clinico o la visita di controllo;
  - ricevute di viaggio autostradali e/o telepass, con indicazione del percorso ed in data concomitante col trattamento clinico o la visita di controllo;
  - ricevute nominative e fatture nominative del ristorante (del paziente; del paziente + accompagnatore o del solo accompagnatore in caso di day hospital del paziente) rilasciate in concomitanza della prestazione o della visita di controllo;
  - fatture nominative di alberghi o ricevute nominative di affitto appartamento rilasciate in concomitanza della prestazione clinica o della visita di controllo.

Luogo \_\_\_\_\_ e data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

\*certificati redatti dallo specialista ai sensi dell'Art. 3 comma 4 - L.R. 42/2019 (...);

\*Le richieste di contributo possono riferirsi anche a spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie accreditate di altre regioni, qualora si renda necessario per elevata complessità di intervento sanitario o per particolare casistica, certificate da specialisti delle strutture sanitarie pubbliche regionali, o qualora sia documentato dalle direzioni sanitarie aziendali che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori, sulla base di evidenze scientifiche, alle necessità di cura che assumono carattere salvavita.

#### Da compilare

#### Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ ai  
sensi del D. Lgs. 20/06/2003 n. 196, autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente  
per l'assolvimento degli obblighi previsti e dai regolamenti in materia.

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/200 in caso di  
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai  
sensi dell'art. 75 del suddetto D. Lgs.; informato, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016, che i dati personali

ALLEGATO B a DGR \_\_\_\_\_

volontariamente forniti, propedeutici per l'Istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire l'attività di valutazione; I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere utilizzate e comunicate anche all'ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endoprocedimentali rientranti nella competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 (Capo III). Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016. L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità di controllo Garante Privacy.

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO:**

Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili per le finalità di cui alla presente istanza.

Data / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO E AL DISCIPLINARE****INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali**

Gentile utente,  
la Giunta della REGIONE ABRUZZO la informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento delle attività e servizi erogati dalla Regione Abruzzo, i dati personali che la riguardano sono trattati secondo i termini di seguito indicati.

**1. Titolare del trattamento**

Il Titolare del Trattamento è la Giunta della REGIONE ABRUZZO (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica: [privacy@regione.abruzzo.it](mailto:privacy@regione.abruzzo.it), centralino: (+39) 0862.3631.

**2. Responsabile della protezione dei dati - RDP (o DPO)**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) che lei ha il diritto di contattare in qualsiasi momento per ogni necessità legata al trattamento dei suoi dati personali. Dati di contatto e. mail: [dpo@regione.abruzzo.it](mailto:dpo@regione.abruzzo.it).

**3. Oggetto del trattamento**

Il trattamento dei dati personali che La riguardano e da Lei forniti, o acquisiti attraverso da altre fonti, saranno trattati esclusivamente per svolgere servizi erogati dal Titolare e riguardano i dati personali che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati personali che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP...). Per il trattamento di altri tipi di dati, i dati rientranti in altre categorie, ossia i dati appartenenti a "categorie particolari di dati personali" o i "dati personali relativi a condanne penali e reati" si rinvia alle specifiche informative, per i quali è necessario il consenso dell'interessato.

**4. Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati sono trattati **secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza** e dei diritti che la normativa riconosce all'interessato.

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per le seguenti *finalità*:

- erogazione dei servizi dell'ente, di informazioni e di assistenza tecnica attraverso gli appositi canali di contatto;
- esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;

d) dare corso ad un procedimento amministrativo e dare seguito alle richieste inoltrate dai cittadini, contribuenti e legali rappresentanti di enti o società.

La *base giuridica* sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetta il Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento), individuati dall'art. 2-sexies del Codice;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale (art. 9, par. 2, lett. i) e considerando n. 54 del Regolamento) (es. emergenze sanitarie conseguenti a sismi e sicurezza alimentare).

#### 5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali sono, altresì, trattati dai "delegati e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.

I Suoi dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9), saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).

Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- Sistemi di Autenticazione;
- Sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro);
- Cifratura;
- Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- Sistemi di Autorizzazione Minimizzazione;
- Misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali.

#### 6. Luogo di trattamento

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso le sedi del Titolare.

#### 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e)

Il conferimento dei dati è facoltativo nei casi di dati forniti volontariamente dall'Interessato e in tutti i casi in cui non sia prevista l'obbligatorietà del conferimento sulla base di specifica previsione normativa e/o di regolamento. Nei casi di stipula di contratti con l'Amministrazione regionale, il conferimento dei dati è un requisito necessario per la conclusione dei contratti medesimi. Nei casi in cui il conferimento dei dati non sia obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio e/o accedere al beneficio, contributo o procedura richiesti.

#### 8. Comunicazione dei dati (destinatari)

Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche nonché a soggetti del terzo settore in rete con la P.A., competenti per le finalità di cui sopra.

#### 9. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo

I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto previsto nel "Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali" adottato con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo.

#### 10. Diritti dell'interessato

*Diritti dell'interessato – artt. 15 e ss*

Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 17.3.c)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell'esercizio di compiti di interesse pubblico quale quello sanitario (art. 20.3)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai riferimenti sopra riportati.

*Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – artt. 77, 79*

Ella, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gdpd.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

**IL TITOLARE**

La Giunta della Regione Abruzzo

**Da cliccare per presa visione, lettura e accettazione**

Documento firmato da:  
PASCALE RAIMONDO  
20.04.2021 12:50:12  
UTC